

La legge naturale secondo Tommaso d'Aquino

Articolo 4: Se la legge naturale sia unica per tutti

Come si è visto sopra [aa. 2, 3], alla legge naturale appartengono le cose a cui l'uomo tende per natura; e tra queste c'è la tendenza propriamente umana ad agire secondo la ragione. Ora, è compito della ragione procedere dai dati più comuni a quelli propri, come spiega Aristotele [Phys. 1, 1].

Tuttavia in ciò la ragione speculativa si comporta diversamente dalla ragione pratica. La prima infatti, trattando soprattutto di cose necessarie che non possono essere altrimenti, deduce sempre nelle sue conclusioni particolari la verità senza alcuna eccezione, come anche nei principi universali. Invece la ragione pratica tratta di cose contingenti, quali sono le azioni umane: perciò, sebbene nei principi universali vi sia una certa necessità, più si scende a deduzioni particolari e più si incontrano eccezioni. E così in campo speculativo si ha un'identica verità per tutti, sia nei principi che nelle conclusioni; sebbene la verità non sia da tutti conosciuta nelle conclusioni, ma solo nei principi, che si dicono assiomi comuni. Invece in campo pratico la verità o norma pratica non è identica rispetto ai casi particolari, ma soltanto rispetto ai principi comuni; e presso quelli per cui vale nei casi particolari un'identica norma pratica, questa

non è ugualmente conosciuta da tutti. Perciò è evidente che rispetto ai principi universali della ragione, sia speculativa che pratica, vi è per tutti un'identica verità, o norma, ed è ugualmente conosciuta da tutti. Rispetto invece alle conclusioni particolari della ragione speculativa vi è sì un'identica verità per tutti, ma non tutti la conoscono: infatti è vero per tutti che i tre angoli del triangolo sono uguali a due angoli retti, ma ciò non è noto a tutti. Rispetto poi alle conclusioni particolari della ragione pratica non c'è neppure una verità o una norma identica per tutti; e presso quelli in cui essa è identica, non è ugualmente conosciuta. Per tutti, infatti, è vero ed è giusto agire secondo ragione.

E da tale principio segue, quasi come conclusione propria, che le cose depositate vanno restituite. E ciò è vero nella maggior parte dei casi. Ma può capitare in qualche caso che ciò sia dannoso, e quindi tale restituzione sia irragionevole: nel caso, p. es., che uno richieda il deposito per servirsene contro la patria. E le eccezioni aumentano quanto più si scende a determinare i casi particolari, dicendo p. es. che i depositi vanno restituiti con tali cauzioni e in quel dato modo: poiché più si insiste nelle condizioni particolari e più crescono i casi da eccettuare, per giustificare sia la restituzione che la non restituzione. Quindi si deve concludere che la legge naturale quanto ai primi principi universali è identica presso tutti gli uomini, sia quanto alla sua rettitudine oggettiva che quanto alla sua conoscenza. Rispetto però a certe sue applicazioni, che sono come delle conclusioni dei principi universali, essa è identica presso tutti sia per la bontà delle sue

*Somma Teologia, I-II,
questione 94: La legge
Naturale.*

*Il testo è preso da “La
Somma Teologica in
italiano”, Edita dalle
Edizioni Studio
Domenicano di Bologna.*

norme che per la sua conoscenza nella maggior parte dei casi, tuttavia in pochi casi ci possono essere delle eccezioni, sia quanto alla bontà delle norme che quanto alla conoscenza. Possono infatti intervenire ostacoli particolari (come avviene del resto anche nel caso degli esseri generabili e corruttibili, che talvolta per ostacoli particolari non raggiungono l'effetto).

E quanto alla conoscenza va notato che ci sono alcuni i quali hanno la ragione sconvolta dalle passioni, o dalle cattive consuetudini, oppure dalle cattive disposizioni naturali.

Giulio Cesare [De bello gallico 6, 23], p. es., racconta che una volta presso i popoli della Germania non si considerava delittuoso il latrocinio, che pure è espressamente contrario alla legge naturale.

Articolo 5: Se la legge naturale possa mutare

Un mutamento della legge naturale può essere concepito in due modi. Primo, mediante l'aggiunta di qualcosa. E in questo senso nulla impedisce che la legge naturale possa mutare: infatti molte sono le disposizioni utili alla vita umana aggiunte ad essa dalla legge divina e persino dalle leggi umane. Secondo, mediante la sottrazione di elementi che cesserebbero di far parte della legge naturale. E in questo senso la legge naturale è del tutto immutabile quanto ai suoi primi principi. Quanto ai precetti secondari invece, che derivano quali conclusioni

prossime e proprie dai primi principi, come si è detto [a. prec.], la legge naturale non può mutare al punto di far sì che il suo contenuto non sia sempre retto nella maggior parte dei casi. Tuttavia può mutare in casi particolari ed eccezionali, per cause speciali che impediscono l'osservanza di tali precetti, come si è spiegato [a. prec.].

Articolo 6: Se la legge naturale possa essere cancellata dal cuore dell'uomo

Come si è già spiegato [aa. 4, 5], alla legge naturale appartengono innanzi tutto dei precetti universalissimi, che tutti conoscono, ma ci sono anche dei precetti secondari e meno generici, che sono come le conclusioni immediate dei principi. Perciò rispetto ai principi universali la legge naturale non può essere cancellata in alcun modo dal cuore dell'uomo nella sua formulazione astratta.

Tuttavia ciò può capitare nei casi concreti, quando la ragione, a causa della concupiscenza o di altre passioni, è impedita di applicare il principio universale a un'azione da compiere, come si è visto in precedenza [q. 77, a. 2]. Invece rispetto ai precetti secondari la legge naturale può essere cancellata dal cuore dell'uomo, o per dei ragionamenti sbagliati, il che avviene anche in campo speculativo con errori in fatto di conclusioni necessarie, oppure per delle costumanze perverse e per abiti operativi corrotti: come per alcuni non erano più considerati peccaminosi i latrocinii [cf. a. 4], oppure, come riferisce S. Paolo [Rm 1, 24 ss.], certi vizi contro natura.